



Unione Nazionale Cooperative Italiane

Prot. n. 174/P/18/PR

Roma, 19 febbraio 2018

Alle Federazioni Regionali e
Territoriali UNCI
LORO SEDI

Ai Sig. REVISORI
LORO SEDI

ALLE COOPERATIVE
LORO SEDI

Oggetto : **Legge 124 del 04 Agosto 2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

Gent.mi,

si porta a conoscenza, per gli adempimenti da porre in essere dai soggetti interessati, che la Legge del 04 Agosto 2017 n. 124, all'art. 1 commi 125, 126 e 127 dispone:

“Comma 125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le **Onlus** e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, **pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.**

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.....”

Comma 126. A decorrere dall' anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. **L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.**



Unici **Unione Nazionale Cooperative Italiane**
Sede centrale: Via San Sotero, 32 - 00185 Roma
Tel. 06.39366729 - 06.39367290 - 06.39367291 - Fax 06.39375080
www.unici.eu - email: info@unici.eu

Comma 127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Distinti saluti

Il Presidente
(Cav. Dott. Prof. Pasquale Amico)

All.: File L.124 del 04/08/2017 art. 1 commi 125,126,127